Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 235

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 13 ottobre 1953** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953, n. 736.

Istituzione in Bologna di un istituto professionale femminile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale già in atto, col relativo organico, dal 1° ottobre 1950, per esigenze di servizio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1950 è istituita in Bologna una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale femminile.

A decorrere dalla stessa data la scuola professionale femminile « Federici » di Bologna è soppressa.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nel settore femminile.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'abbigliamento, con sezioni per:
   - biancherista per uomo;
   - biancherista generica;
   - maglierista.

2. Scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezione per: stenodattilografia.

3. Scuola professionale per attività assistenziali, con sezione per: economa di colonia.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificate e specializzate che aspirano a diventare tecniche patentate o maestre artigiane;

b) corsi di specializzazione per qualificate che aspirano a diventare specializzate;

c) corsi di perfezionamento per qualificate e specializzate;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione, sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità del bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi di studio e di esami delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dalla preside d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole staccate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2. si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; 1ª lingua stra-

niera; 2ª lingua straniera; disegno; contabilità; scienze; merceologia e igiene; tecnologia; pedagogia; economia domestica; stenografia; dattilografia; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, le licenziate dalla scuola media e le licenziate dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sfornite di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole ed ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali le alunne sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'articolo 3, le alunne sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestra artigiana o tecnica patentata.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3 le alunne conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esame sono costituite dalla direttrice della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecniche pratiche della scuola stessa e da due esperte delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dalla preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dalla direttrice della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per le scuole di magistero professionale per la donna.

Alle alunne può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato a un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di agricoltura, industria e commercio;

la preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretaria.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamate a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro. I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è una preside la quale è, in ogni caso, dispensata dall'obbligo dell'insegnamento. Ella sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è una direttrice che risponde verso la preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lei diretta.

Le funzioni di direttrice sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta della preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dalla preside che lo presiede, dalle direttrici di scuole e da una o più insegnanti tecniche pratiche.

Il Consiglio di presidenza coadiuva la preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti ed il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra le insegnanti di ruolo di materie tecniche degli istituti professionali femminili e delle scuole di magistero professionale per la donna, nonchè tra le direttrici delle scuole professionali femminili, che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazioné, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto dall'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica il posto, il gruppo ed il grado del personale di ruolo ed i posti da ricoprire per incarico.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici governativi.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità delle specializzazioni dell'Istituto e delle particolari esigenze dell'istruzione professionale.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere, in servizio temporaneo, esperti nel campo della produzione del lavoro.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato o temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 15.200.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti o donazioni da parte di enti o di privati;

4) con i proventi dei laboratori;

5) con i contributi delle alunne.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1953

EINAUDI

SEGNI — SCELBA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *ottobre* 1953
Atti del Governo, registro n. 79, *foglio n.* 90. — PALLA

Tabella organica dell'Istituto professionale femminile di Bologna

Qualifica	Ruolo, gruppo e grado	Numero dei posti
	Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento	Gruppo *A*. Gradi dal 6° al 5°	1
2. Cattedre di materie tecniche	Ruolo A. Gruppo *A*. Gradi dal 10° al 6°	2
3. Istruttrici e assistenti	Gruppo *B*. Gradi dall'11° all'8°	4
4. Segretario economo	Gruppo *B*. Gradi dal 12° al 9°	1
5. Applicato . .	Gruppo *C*. Gradi dal 13° al 12°	1
	Personale incaricato	
6. Incarichi di insegnamento (per complessive 155 ore settimanali)		11
7. Istruttrici e assistenti		2
8. Applicato		1
9. Persone di servizio (assunte con contratto annuo di lavoro)		4

NB. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico, saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953, n. 737.

Istituzione in Milano di un istituto professionale femminile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale già in atto, col relativo organico, dal 1° ottobre 1950, per esigenze di servizio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1950 è istituita in Milano una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale femminile.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nel settore femminile.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'abbigliamento, con sezioni per:
   sarta per bambini;
   cucitrice;
   maglierista;
   modista.
2. Scuola professionale per l'arte applicata, con sezioni per:
   tessitrice;
   decoratrice.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificate e specializzate che aspirano a diventare tecniche patentate o maestre artigiane.

b) corsi di specializzazione per qualificate che aspirano a diventare specializzate.

c) corsi di perfezionamento per qualificate e specializzate:

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione, sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità del bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi di studio e di esami delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dalla preside d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7.

L'istituto può avere scuole staccate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; disegno; lingua straniera; storia dell'arte; economia aziendale; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, le licenziate dalla scuola media e le licenziate dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sfornite di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole ed ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per la istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali le alunne sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'articolo 3, le alunne sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestra artigiana o tecnica patentata.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3 le alunne conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esame sono costituite dalla direttrice della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecniche pratiche della scuola stessa e da due esperte delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dalla preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dalla direttrice della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per le scuole di magistero professionale per la donna.

Alle alunne può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato a un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di agricoltura, industria e commercio;

la preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretaria.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamate a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro. I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è una preside la quale è, in ogni caso, dispensata dall'obbligo dell'insegnamento. Ella sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è una direttrice che risponde verso la preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lei diretta.

Le funzioni di direttrice sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta della preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dalla preside che lo presiede, dalle direttrici di scuole e da una o più insegnanti tecniche pratiche.

Il Consiglio di presidenza coadiuva la preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura la organizzazione dei vari insegnamenti ed il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra le insegnanti di ruolo di materie tecniche degli istituti professionali femminili e delle scuole di magistero professionale per la donna, nonchè tra le direttrici delle scuole professionali femminili, che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dello Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto dall'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica,

dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica il posto, il gruppo ed il grado del personale di ruolo ed i posti da ricoprire per incarico.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici governativi.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità delle specializzazioni dell'Istituto e delle particolari esigenze dell'istruzione professionale.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori il Consiglio di amministrazione può assumere, in servizio temporaneo, esperti nel campo della produzione del lavoro.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato o temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 15.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti o donazioni da parte di enti o di privati;

4) coi i proventi dei laboratori;

5) con i contributi delle alunne.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f)* del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1953

EINAUDI

SEGNI — SCELBA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, foglio 89. — PALLA

Tabella organica dell'Istituto professionale femminile di Milano

Qualifica	Ruolo, gruppo e grado	Numero dei posti
Personale di ruolo		
1. Preside senza insegnamento	Gruppo *A* Gradi dal 6° al 5°	1
2. Cattedre di materie tecniche	Ruolo A. Gruppo *A* Gradi dal 10° al 6°	2
3. Istruttrici e assistenti	Gruppo *B* Gradi dall'11° all'8°	4
4. Segretario economo .	Gruppo *B* Gradi dal 12° al 9°	1
5. Applicato	Gruppo *C* Gradi dal 13° al 12°	1
Personale incaricato		
6. Incarichi di insegnamento (per complessive 124 ore settimanali) .		8
7. Istruttrici e assistenti		6
8. Applicati		1
9. Persone di servizio (assunte contratto annuo di lavoro) .		4

NB. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico, saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1953, n. 738.

Approvazione del regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nei ruoli del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato col regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;

Visto il relativo regolamento, approvato col regio decreto 20 agosto 1907, n. 666;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 441;

Visto il decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 16;

Vista la legge 15 marzo 1951, n. 227;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvato il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nei ruoli del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza annesso al presente decreto e firmato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1953

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 96. — PALLA

Regolamento

CAPO I
Ammissione agli impieghi

Art. 1.

L'ammissione in carriera nel ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza (gruppo *A*) ed in quello degli impiegati d'ordine (gruppo *C*) ha luogo mediante esami di concorso, osservate le disposizioni di cui ai capi I e VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, le altre norme vigenti in materia di assunzione negli impieghi statali e quelle contenute nel presente regolamento.

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; ad eccezione del requisito dell'età, del quale gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 2.

Gli aspiranti all'ammissione ai concorsi per la nomina a volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza non debbono avere oltrepassato i 30 anni, salvo le elevazioni del limite massimo di età stabilite da altre disposizioni, e debbono avere statura non inferiore a metri 1,64.

Gli aspiranti all'ammissione ai concorsi per la nomina ad alunno d'ordine di pubblica sicurezza debbono aver compiuto gli anni 18 e non superati i 30, salvo le elevazioni del limite massimo di età stabilito da altre disposizioni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili statali di ruolo.

Art. 3.

I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai concorsi suddetti sono:

1) per i concorsi a posti del ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza, la laurea in giurisprudenza oppure in scienze politiche o in scienze sociali e politiche, conseguita presso una Università od un Istituto superiore della Repubblica;

2) per i concorsi a posti del ruolo degli impiegati d'ordine, il diploma di licenza di scuola media inferiore od altro titolo equipollente, a norma delle vigenti disposizioni.

I decreti coi quali vengono banditi i concorsi suddetti debbono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

L'Amministrazione provvede all'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi, indipendentemente da quanto possa risultare dai documenti prodotti dagli interessati; essa ha facoltà di accertare direttamente l'esistenza del requisito della regolare condotta civile e morale, nonchè quello dell'idoneità fisica dell'aspirante, sottoponendolo a visita medica di controllo in qualsiasi stadio del concorso.

Art. 5.

Le prove di esame per l'ammissione in carriera nel ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza ed in quello degli impiegati di ordine sono scritte ed orali e vertono, rispettivamente, sulle materie indicate negli allegati I e II al presente decreto. Esse hanno luogo in Roma; tuttavia, qualora il numero dei candidati sia rilevante, le prove scritte possono essere espletate in più sedi capoluoghi di provincia, con l'osservanza delle norme previste dagli articoli 34 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Le prove scritte sono tre per i concorsi a posti del ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza e due, oltre alla prova di dattilografia, per quelli a posti del ruolo degli impiegati d'ordine.

Per lo svolgimento di ciascuna prova scritta degli esami di ammissione nel gruppo *A* sono assegnate otto ore di tempo; per le prove scritte degli esami di ammissione al gruppo *C* sono assegnate sei ore. Scaduto il termine prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. In ogni caso deve essere consegnata anche la minuta.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice del concorso per esami per il conferimento di posti nel ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza è composta:

1) di un consigliere di Stato, che la presiede;

2) di un consigliere della Corte dei conti;

3) di un magistrato di Corte di appello avente funzioni di sostituto procuratore generale;

4) del direttore capo della Divisione personale della Direzione generale della pubblica sicurezza;

5) di un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno o dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, di grado non inferiore al 6°.

E' in facoltà dell'Amministrazione di nominare, per i membri di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5), altrettanti supplenti appartenenti allo stesso ordine e grado.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal consigliere della Corte dei conti.

Per il giudizio sulle prove di lingue straniere e sulle prove facoltative può essere aggregato alla Commissione giudicatrice, per ciascuna prova, un esperto con voto consultivo.

Un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al 9°, in servizio presso la Direzione generale della pubblica sicurezza, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso per esami per il conferimento di posti nel ruolo degli impiegati d'ordine è composta:

1) del direttore capo della Divisione personale della Direzione generale della pubblica sicurezza o di un funzionario della Amministrazione civile dell'interno o dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, di grado non inferiore al 6°, che la presiede;

2) di due funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno o dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, di gruppo *A* ed eventualmente di gruppo *B*, di grado non inferiore al 7°;

3) di un impiegato di gruppo *C* dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di grado 9°.

Si applicano le disposizioni del secondo e del quarto comma dell'articolo precedente.

Un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore al 9°, in servizio presso la Direzione generale della pubblica sicurezza, esercita le funzioni di segretario.

Nel caso in cui la Commissione debba adottare decisioni mediante votazione, ove si verifichi parità di voti, prevale quello del presidente.

Art. 8.

Ciascun componente delle Commissioni previste agli articoli 6 e 7 dispone di dieci punti.

Sono ammessi alle prove orali dei concorsi a posti di gruppo *A* i candidati che abbiano riportato una media di almeno 35/50 nelle prove scritte e non meno di 30/50 in ciascuna di esse; a quelle dei concorsi di gruppo *C* i candidati che abbiano riportato una media non inferiore ai 28/40 nelle prove scritte e non meno di 24/40 in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia riportato, rispettivamente, almeno la votazione di 30/50 e di 24/40.

Ai candidati al concorso per la nomina a posti nel ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza che sostengano la prova orale su più di una delle lingue straniere comprese nel programma d'esame e che dimostrino di saperle parlare e scri-

vere correntemente ciascun commissario può attribuire un maggior punteggio fino a due voti. Ai candidati che sostengano lodevolmente le prove facoltative di telegrafia, stenografia e fotografia può essere attribuito da ciascun commissario fino ad un terzo di punto per ciascuna di dette prove.

Ai candidati al concorso per la carriera d'ordine che sostengano lodevolmente la prova di stenografia o quella di una lingua straniera ciascun commissario può attribuire un maggior punteggio fino a due voti e, per entrambe le prove, fino a tre voti.

I punti per le prove facoltative sono attribuiti sempre che i candidati abbiano conseguito l'idoneità nelle prove orali tali punti sono aggiunti alla votazione complessiva stabilita a norma dell'art. 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

I candidati che intendano sostenere le prove di lingue straniere facoltative o di telegrafia, stenografia e fotografia debbono farne richiesta nella domanda di ammissione.

Art. 9.

La graduatoria degli idonei è formata in base alla votazione complessiva riportata dai candidati, risultante dalla somma della media dei punti attribuiti nelle prove scritte, del punto assegnato in quella orale e dei punti attribuiti per le prove facoltative.

Il Ministro per l'interno, in base alle risultanze degli atti della Commissione, accerta la regolarità del procedimento degli esami ed approva la graduatoria, che deve essere pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

La nomina è disposta secondo l'ordine di graduatoria, salvo le riserve dei posti previste dalle vigenti disposizioni di legge a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi civili per fatto di guerra o per causa di servizio, nonchè a favore dei candidati in possesso della qualifica di ex combattente o di altra assimilata.

CAPO II
Esami di promozione

Art. 10.

Le prove scritte e quelle orali dell'esame di concorso di merito distinto e dell'esame di idoneità per la promozione a commissario di pubblica sicurezza (gruppo *A*, grado 8°), nonchè dell'esame per la promozione ad archivista (gruppo *C*, grado 11°) hanno luogo in Roma e si svolgono in base ai programmi allegati al presente decreto

Per gli esami contemplati nel presente articolo si osservano le disposizioni previste ai capi IV e VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, modificate col regio decreto 20 novembre 1930, n. 1482, e successive variazioni ed integrazioni.

Art. 11.

All'esame di concorso di merito distinto sono ammessi i commissari aggiunti, i vice commissari ed i vice commissari aggiunti, i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio complessivo nei gradi 9°, 10° e 11° del ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza, compreso il periodo di volontariato.

All'esame di idoneità sono ammessi i commissari aggiunti ed i vice commissari, i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nei gradi 9°, 10° e 11° nel ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza, compreso il periodo di volontariato.

Per i funzionari non provvisti di laurea i termini suddetti sono aumentati di due anni.

L'ammissione agli esami è disposta sempre che i funzionari, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione agli esami sono valutati

1) il servizio prestato presso Amministrazioni statali, anche in ruoli di gruppo diverso da quello cui l'impiegato appartiene, nei modi indicati dall'art. 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive integrazioni;

2) il servizio prestato, anteriormente alla immissione nel ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza, in zona di operazioni in qualità di militare o assimilato, in esso compreso il periodo di tempo trascorso lontano dai reparti combattenti per prigionia non dipendente da circostanze imputabili all'interessato o per ferite od infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio.

A favore dei mutilati ed invalidi di guerra appartenenti alle prime sei categorie di pensione, giusta la tabella annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, sostituita dalla tabella *A*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è computato inoltre il periodo decorso dalla data della mutilazione o dell'invalidità che determinò l'allontanamento dai reparti alla data dell'armistizio.

In ogni caso è necessario che il candidato, alla data del decreto che indice l'esame, abbia prestato almeno due anni di effettivo servizio nel ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza, computato il periodo di prova.

Art. 12.

All'esame di concorso per la promozione ad archivista di pubblica sicurezza sono ammessi gli impiegati d'ordine di pubblica sicurezza che, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto almeno sette anni di effettivo servizio complessivamente nei gradi 13° e 12°, computato il periodo di prova, e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Agli effetti della determinazione dell'anzianità prescritta per l'ammissione all'esame sono valutati:

a) il servizio prestato nei ruoli di gruppo *C* dell'Amministrazione statale;

b) il servizio prestato, anteriormente alla immissione nel ruolo degli impiegati d'ordine di pubblica sicurezza, in zona di operazioni in qualità di militare o assimilato, in esso compreso il periodo di tempo trascorso lontano dai reparti combattenti, per prigionia non dipendente da circostanze imputabili all'interessato o per ferite od infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio.

A favore dei mutilati ed invalidi di guerra appartenenti alle prime sei categorie di pensione, giusta la tabella annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, sostituita dalla tabella *A*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è computato inoltre il periodo decorso dalla data della mutilazione o dell'invalidità che determinò l'allontanamento dai reparti alla data dell'armistizio.

La valutazione del servizio di cui al comma *b*) è effettuata sempre che i candidati abbiano almeno due anni di appartenenza al proprio ruolo, tenuto conto ai fini del computo del biennio, dell'eventuale periodo di prova.

Al detto esame sono altresì ammessi gli impiegati iscritti nel ruolo speciale transitorio di gruppo *C* che abbiano compiuto l'anzianità, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e dell'art. 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376 e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Al personale in servizio non di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939 che, successivamente alla data stessa, abbia ottenuto la nomina in ruolo organico, si applicano le norme di cui al combinato disposto degli articoli 5 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376.

Art. 13.

Le Commissioni per gli esami di concorso di merito distinto e di idoneità per la promozione a commissario di pubblica sicurezza sono costituite nel modo indicato nell'art. 6 del presente decreto; quella per gli esami di promozione ad archivista è costituita in conformità dell'art. 7, escluso il membro di cui al n. 3.

Il coefficiente relativo all'anzianità di grado, agli effetti della formazione della graduatoria di cui all'ultimo comma dell'art. 42 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è fissato in ragione di un punto per ogni anno di servizio prestato dal candidato cumulativamente nei due gradi immediatamente inferiori a quello cui l'esame di promozione si riferisce. E' calcolata per anno intero la frazione superiore a sei mesi.

Qualora l'anzianità di alcuno dei candidati risulti superiore ai venti anni, è attribuito al candidato avente tale maggiore anzianità il coefficiente 20 ed è ridotto proporzionalmente il coefficiente di anzianità degli altri candidati.

Agli effetti del computo dell'anzianità, il servizio prestato dal candidato in zona di operazioni in qualità di militare o assimilato, il tempo trascorso lontano dai reparti combattenti per prigionia o per ferite ed infermità riportate in combattimento, le mutilazioni e le invalidità contratte in guerra o per causa di servizio, nonchè le benemerenze e le decorazioni militari sono valutati nei modi previsti dagli articoli 43 e seguenti del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290. Il servizio prestato in colonia è valutato a' termini dell'art. 165 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

CAPO III

Esame di concorso per la nomina ad impiegato di polizia di 3ª classe

Art. 14.

L'esame di concorso per la nomina ad impiegato di polizia di 3ª classe è riservato agli archivisti ed agli applicati dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; esso consta di due prove scritte e di una orale, secondo il programma stabilito nell'allegato VI del presente decreto.

Gli archivisti e gli applicati dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, i quali intendano di partecipare all'esame, devono farne domanda nei termini stabiliti dal decreto che indice l'esame stesso e vi sono ammessi qualora, a giudizio del Consiglio di amministrazione, posseggano requisiti di idoneità, di diligenza e di buona condotta.

Art. 15.

La Commissione giudicatrice dell'esame di concorso per la nomina ad impiegati di polizia di 3ª classe è costituita nel modo indicato nell'art. 7 del presente decreto e si osservano per l'esame medesimo le disposizioni di cui al capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO IV

Personale subalterno

Art. 16.

L'ammissione nel ruolo del personale subalterno di pubblica sicurezza ha luogo mediante concorso per titoli.

Gli aspiranti debbono possedere i requisiti richiesti per l'ammissione agli impieghi statali, essere provvisti almeno del diploma di licenza elementare, avere compiuto gli anni 18 e non oltrepassato i 30, salve le elevazioni del limite massimo di età stabilite dalle disposizioni vigenti. L'idoneità fisica degli aspiranti è accertata mediante visita medica di controllo.

Si applica la norma del secondo comma dell'art. 1.

Art. 17.

La Commissione giudicatrice del concorso di cui all'articolo precedente è composta del direttore capo della Divisione personale della Direzione generale della pubblica sicurezza o di un funzionario della Amministrazione civile dell'interno o dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di grado non inferiore al 6°, che la presiede, e di due funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno o dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, di gruppo *A* o *B*, di grado non inferiore al 7°.

Si applica la norma del secondo comma dell'art. 6.

Un funzionario di gruppo *A* o *B*, di grado non superiore al 9°, disimpegna le funzioni di segretario della commissione.

ALLEGATO I

Programma dell'esame di concorso per volontario vice commissario di pubblica sicurezza (gruppo A)

PROVE SCRITTE

1) Diritto penale e procedura penale;
2) Diritto civile (disposizioni sulla legge in generale, delle persone e della famiglia, della proprietà, delle obbligazioni, della tutela dei diritti);
3) Diritto costituzionale ed amministrativo.

PROVA ORALE

1) Le materie sulle quali vertono le prove scritte;
2) Economia politica e scienza delle finanze;
3) Diritto del lavoro;
4) Elementi di diritto internazionale pubblico e di diritto della navigazione;
5) Legislazione fondamentale amministrativa, con particolare riguardo a quella di pubblica sicurezza;
6) Medicina legale;
7) Nozioni di statistica;
8) Una lingua straniera (francese, inglese o tedesco), a scelta del candidato, che dovrà dare prova di saper tradurre correntemente dall'italiano in francese o dall'inglese o dal tedesco in italiano.

PROVE FACOLTATIVE

1) Stenografia;
2) Telegrafia;
3) Fotografia;
4) Lingue straniere, diverse da quella prescelta come obbligatoria.

ALLEGATO II

Programma dell'esame di concorso per alunno d'ordine di pubblica sicurezza in prova (gruppo C)

PROVE SCRITTE

1) Nozioni generali di diritto costituzionale ed amministrativo;
2) Nozioni di storia civile d'Italia dal 1815 e di geografia fisica e politica d'Europa;
3) Prova pratica di dattilografia.

PROVE ORALI

1) Le materie sulle quali vertono le prove scritte;
2) Nozioni circa l'ordinamento degli archivi amministrativi;
3) Nozioni generali di diritto penale; testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento.

La prova scritta di dattilografia consisterà nella scritturazione a macchina, mediante copiatura, entro i limiti di tempo da fissarsi di volta in volta, dalla Commissione di uno scritto a caratteri di stampa, che corrisponda almeno ad una facciata dattilografata di foglio tipo protocollo.

PROVE FACOLTATIVE

1) Stenografia;
2) Lingua straniera (francese, inglese, tedesco).

ALLEGATO III

Programma dell'esame di concorso per merito distinto per la promozione a commissario di P. S. (gruppo A)

PROVE SCRITTE

1) Diritto penale e procedura penale;
2) Diritto civile;
3) Diritto costituzionale e diritto amministrativo;
4) Leggi e regolamenti amministrativi, con particolare riguardo ai servizi di pubblica sicurezza (prova pratica).

PROVA ORALE

1) Le materie sulle quali vertono le prove scritte;
2) Economia politica, scienza delle finanze e nozioni di statistica;
3) Procedura civile;
4) Diritto internazionale pubblico e nozioni di diritto internazionale privato e di diritto della navigazione;
5) Diritto del lavoro;
6) Medicina legale.

ALLEGATO IV

Programma dell'esame di idoneità per la promozione a commissario di pubblica sicurezza (gruppo A)

PROVE SCRITTE

1) Diritto e procedura penale;
2) Diritto civile;
3) Leggi e regolamenti concernenti i servizi di pubblica sicurezza (prova pratica).

PROVA ORALE

1) Le materie sulle quali vertono le prove scritte;
2) Diritto costituzionale ed amministrativo;
3) Diritto internazionale pubblico e nozioni di diritto della navigazione;
4) Diritto del lavoro;
5) Medicina legale.

ALLEGATO V

Programma dell'esame di concorso per la promozione ad archivista di pubblica sicurezza (gruppo C)

PROVE SCRITTE

1) Nozioni di diritto penale;
2) Norme circa lo stabilimento e l'uso degli archivi amministrativi e degli uffici d'ordine, con particolare riguardo a quelli dei servizi di pubblica sicurezza (prova pratica).

PROVA ORALE

1) Le materie sulle quali vertono le prove scritte;
2) Elementi di diritto amministrativo, costituzionale e del lavoro;
3) Elementi di legislazione sulla pubblica sicurezza.

ALLEGATO VI

Programma dell'esame di concorso per la nomina ad impiegato di polizia di terza classe (gruppo C)

PROVE SCRITTE

1) Elementi di diritto e di procedura penale;
2) Elementi di diritto costituzionale ed amministrativo.

PROVA ORALE

1) Le materie sulle quali vertono le prove scritte;
2) Elementi di diritto civile e di diritto del lavoro;
3) Elementi di legislazione sulla pubblica sicurezza.

Visto, *il Ministro per l'interno*: SCELBA

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1953.

Nomina del funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente, in caso di assenza od impedimento, della Commissione provinciale per il collocamento di Parma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 11 maggio 1953, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Parma;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Parma n. 9432/1 in data 22 giugno 1953, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Ferrarini Ermete, funzionario dell'Ufficio del lavoro, designato a sostituire il presidente di detto organismo collegiale, in caso di assenza, richiesta dallo stesso direttore dell'Ufficio del lavoro, con il sig. Soldati Ivo, funzionario del medesimo Ufficio provinciale del lavoro;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Ferrarini Ermete è sostituito con il sig. Soldati Ivo, quale funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il direttore di detto Ufficio, in caso di assenza di quest'ultimo, nella presidenza della Commissione provinciale per il collocamento di Parma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 agosto 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(4898)

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge 26 febbraio 1952, n. 67 « Nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato » pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 29 febbraio 1952, all'art. 43, ultimo comma, terza linea, ove è detto: « condizioni previste dall'art. 20 » ecc., si deve leggere: « condizioni previste dall'art. 21 » ecc., e al comma stesso, quarta e quinta linea, ove è detto: « disposizioni del detto art. 20 » ecc., si deve leggere: « disposizioni del detto art. 21 » ecc.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 31 agosto 1953 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Anthony Colin Kendall, Console di Gran Bretagna a Venezia, con giurisdizione anche sulla provincia di Verona.

(4909)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lagosanto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 20 giugno 1953, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1953, registro n. 27 Interno, foglio n. 251, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Lagosanto (Ferrara), di un mutuo di L. 1.800.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4911)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sant'Arcangelo di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 21 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1953, registro n. 27 Interno, foglio n. 365, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sant'Arcangelo di Romagna (Forlì), di un mutuo di L. 12.584.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4912)

Avviso di rettifica

A rettifica della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 3 ottobre 1953, pag. 3395, si chiarisce che la data del decreto che autorizza il mutuo di L. 3.460.000 a pareggio del bilancio 1952 del comune di Fontanelice (provincia di Bologna), è dell'8 giugno 1953 anzichè dell'8 luglio 1953.

(4910)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di bonifica delle Paludi Li Foggi, con sede in Taviano (Lecce)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1953, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1953, al registro n. 16, foglio n. 219, è stato costituito il Consorzio di bonifica delle Paludi Li Foggi, con sede in Taviano (Lecce).

(4899)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato della polveriera Pagliari nel comune di La Spezia.

Il Ministero della difesa-Esercito rende noto che con decreto interministeriale 3 giugno 1953, n. 40, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato della polveriera Pagliari, in località Pagliari nel comune di La Spezia.

(4900)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano parziale di ricostruzione di Orte relativo alla frazione Scalo

Con decreto Ministeriale del 7 ottobre 1953, n. 1787, è stato approvato, previa decisione sulle opposizioni presentate, il piano parziale di ricostruzione di Orte, relativo alla frazione Scalo, vistato in due planimetrie in scala 1:1000 e sono state rese esecutorie le annesse norme edilizie.

Per l'esecuzione di detto piano è stato assegnato il termine di cinque anni a decorrere dalla data del decreto medesimo.

(4913)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 233

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 12 ottobre 1953

		Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
		—	—
Borsa di	Bologna	624,96	633,50
»	Firenze	624,90	634,50
»	Genova	624,90	634 —
»	Milano	624,90	633,25
»	Napoli	624,90	633,50
»	Palermo	624,93	634 —
»	Roma	624,88	633,50
»	Torino	624,93	633 —
»	Trieste	624,96	—
»	Venezia	624,90	632,75

Media dei titoli del 12 ottobre 1953

Rendita 3,50 % 1906	63,875
Id. 3,50 % 1902	59,60
Id. 5 % lordo	71,50
Id. 5 % 1935	94,075
Redimibile 3,50 % 1934	80,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,525
Id. 5 % 1936	90,425
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,50

L'ispettore generale
contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 12 ottobre 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,89
1 dollaro canadese	» 633,37

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit. 1749,60

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12.50	per franco belga
Danimarca	» 90 46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1 785	» franco francese
Germania	» 148 77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87.48	» corona norvegese
Olanda	» 164.44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120.78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142 90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Matera al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Matera in data 18 aprile 1952, n. 9616, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Matera al 30 novembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Matera al 30 novembre 1951, è costituita come appresso:

Presidente:
Tamburro dott. Guido, vice prefetto ispettore.

Componenti:
Taddei dott. Giordano, veterinario provinciale;
Cerruti prof. Carlo, docente in clinica medica veterinaria;
Colella prof. Cataldo, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Sasso dott. Michele, veterinario condotto.

Segretario:
Saracino dott. Pasquale.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Matera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 29 settembre 1953

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4843)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ferrara al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Ferrara in data 20 gennaio 1953, n. 23701, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ferrara al 30 novembre 1952;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ferrara al 30 novembre 1952, è costituita come appresso:

Presidente:
Sandrelli dott. Luigi, vice prefetto.

Componenti:
Lama dott. Guido, veterinario provinciale;
Stazzi prof. Pietro, docente in clinica medica veterinaria;

Menzani prof. Cesare, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Guerreschi dott. Alberto, veterinario condotto.
Segretario:
Aulino dott. Sebastiano.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Ferrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 29 settembre 1953

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4844)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ferrara al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Ferrara in data 20 gennaio 1953, n. 23701, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ferrara al 30 novembre 1952, è costituita come appresso:
Presidente:
Santoro dott. Nicola, vice prefetto ispettore.
Componenti
Caporali dott. Mario, ispettore generale medico;
Quinto prof. Pietro, docente in ostetricia;
Vignali prof. Armando, docente in ostetricia;
Zecchi Carmen, ostetrica condotta.
Segretario:
Aulino dott. Sebastiano.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Ferrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 29 settembre 1953

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4862)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Ascoli Piceno in data 1° marzo 1953, n. 5110, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1952, è costituita come appresso:
Presidente:
Di Giacomo dott. Michele, vice prefetto.
Componenti:
Pezzella dott. Gaetano, medico provinciale;
Marconi prof. dott. Federico, primario medico dell'ospedale civile di Ascoli Piceno;
Ojetti prof. dott. Francesco, primario chirurgo dell'ospedale civile di Ascoli Piceno;
Cesari dott. Giulio, medico condotto.
Segretario:
Tumbiolo dott. Salvatore.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sede in Ascoli Piceno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 29 settembre 1953

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4861)

PREFETTURA DI MATERA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Matera

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il proprio decreto in data 13 febbraio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 53 del 4 marzo 1953, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Matera al 30 novembre 1946;
Visto il successivo decreto n. 13540/13599 in data 20 giugno 1953, con il quale il dott. Andrea Di Gennaro veniva nominato ufficiale sanitario del comune di Ferrandina per un biennio di esperimento;
Visto il proprio decreto n. 20910 di pari numero e data, con il quale il predetto dott. Di Gennaro è stato dichiarato dimissionario dal posto di ufficiale sanitario del citato comune di Ferrandina con decorrenza dal 4 settembre 1953;
Considerato che, ai sensi dell'art. 26 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, al posto resosi vacante va nominato il concorrente dichiarato idoneo che segue immediatamente nella graduatoria il dott. Di Gennaro ed ha chiesto la sede di Ferrandina in ordine di preferenza;
Ritenuto che il dott. Mario Rossi, tredicesimo nella graduatoria di merito, ha diritto alla nomina ad ufficiale sanitario del predetto Comune, perchè ha richiesto esclusivamente tale sede e perchè la vacanza si è verificata nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria;
Visto l'art. 51 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Il dott. Mario Rossi è nominato in via provvisoria ufficiale sanitario del comune di Ferrandina.

Decorsi i termini indicati nell'art. 51 del testo unico delle leggi sanitarie, si farà luogo alla sua nomina per un biennio di esperimento.

Il predetto sanitario dovrà assumere servizio il 5 ottobre 1953, con espressa avvertenza che nel caso di mancata assunzione entro tale termine, senza giustificato motivo, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Matera, addì 29 settembre 1953

Il prefetto: FERRARA

(4848)

PREFETTURA DI LATINA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Latina

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LATINA

Visto il proprio decreto n. 5143/3 in data 16 febbraio 1952, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura dei posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1951;

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica 24 ottobre 1952, n. 20493.2/10295, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso;

Letta la relazione della Commissione predetta;

Riconosciuta la regolarità degli atti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23, 55 ed 81 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso per posti vacanti di veterinario condotto di cui al decreto prefettizio citato nelle premesse:

1. Maggiacomo dott. Vincenzo . . . punti 54,468
2. D'Amore dott. Pasquale . . . . . » 52,505
3. Cortese dott. Michele . . . . . . » 51,105
4. Colesanti dott. Aldo . . . . . . » 50,455
5. Di Palma dott. Antonio . . . . . » 48,199
6. Lorello dott. Antonio . . . . . . » 47,846
7. Della Gala dott. Attilio . . . . . » 46,527
8. Mercurio dott. Faustino . . . . . » 46,500
9. Orsini Federici dott. Cesare . . . . » 46,084
10. Rosati dott. Fulvio . . . . . . » 46,078
11. Esposito dott. Giovanni . . . . . » 45,601
12. Panaccione dott. Italo . . . . . . » 45,425
13. Salcuni dott. Pasquale . . . . . . » 45,149
14. Lopane dott. Tullio . . . . . . » 44,176
15. Colasanti dott. Nicola . . . . . . » 43,589
16. Sarno dott. Salvatore . . . . . . » 43,210
17. Perricone dott. Fabrizio . . . . . » 43 —
18. Mancuso dott. Carmine . . . . . » 42,773
19. Jovane dott. Rezieri . . . . . . » 41,400
20. Di Costanzo dott. Luigi . . . . . » 41,035
21. Picciolo dott. Giacomo . . . . . . » 40,313
22. Appolloni dott. Alessandro . . . . . » 40,203
23. Conte dott. Nicola . . . . . . » 39,808
24. Carrocci dott. Benedetto . . . . . » 39,672
25. Baronti Eschini dott. Ledo . . . . » 39,518
26. De Bernardis dott. Alberico . . . . » 39,203
27. Galluppi dott. Domenico . . . . . » 38,996
28. Tartaglini dott. Aldo . . . . . . » 38,875
29. Cianciotta dott. Giovanni . . . . . » 37,742
30. Sarra dott. Giovanni . . . . . . » 37,669
31. Antonelli dott. Mauro . . . . . . » 36,605
32. Pertici dott. Silvano . . . . . . » 36,581
33. Passarella dott. Ottavio . . . . . » 36,125
34. Latessa dott. Michele . . . . . . » 35,620
35. La Penna dott. Ercole . . . . . . » 35,476
36. Coliolo dott. Emilio . . . . . . » 35,152
37. Fumagalli dott. Luigi . . . . . . » 35 —

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Latina, addì 24 settembre 1953

Il prefetto: MONDIO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LATINA

Visto il proprio decreto di pari data n. 27727, col quale è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura dei posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1951, indetto con decreto n. 5143/3 del 16 febbraio 1952;

Lette le domande dei candidati dichiarati idonei e tenuto presente l'ordine delle sedi prescelte da ciascuno;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei nel concorso di cui alla premessa narrativa sono dichiarati vincitori della sede a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Maggiacomo dott. Vincenzo: condotta unica di Cisterna;

2) D'Amore dott. Pasquale: condotta consorziale di Minturno-Castelforte-SS. Cosma e Damiano-Spigno Saturnia;

3) Cortese dott. Michele: condotta consorziale di Itri-Campodimele-Sperlonga.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Latina, addì 24 settembre 1953

Il prefetto: MONDIO

(4873)

PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visti i propri decreti n. 27359 e 27360, in data 24 luglio 1953, con i quali è stato provveduto all'approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1951 ed all'assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori al concorso medesimo;

Visto che a seguito di rinunzia del dott. Giuditta Luigi è rimasta vacante la sede di Pescopennataro e che pertanto occorre assegnarvi altro sanitario;

Visti gli articoli 68 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e 26, 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Giannotti Nicola è assegnato alla condotta medica di Pescopennataro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Campobasso e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del comune di Pescopennataro.

Campobasso, addì 30 settembre 1953

Il prefetto: LA SELVA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visti i propri decreti n. 27359 e 27360, in data 24 luglio 1953, con i quali è stato provveduto all'approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1951 ed all'assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori al concorso medesimo;

Visto che a seguito di rinunzia del dott. Ruberto Mario è rimasta vacante la sede di Monteroduni e che pertanto occorre assegnarvi altro sanitario;

Tenuto presente l'ordine delle preferenze indicato a suo tempo dai concorrenti;

Visti gli articoli 68 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e 26, 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Scioli Antonio è assegnato alla condotta medica di Monteroduni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Campobasso e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del comune di Monteroduni.

Campobasso, addì 30 settembre 1953

Il prefetto: LA SELVA

(4884)

PREFETTURA DI ANCONA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio decreto in data 2 maggio 1953, n. 6852, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti alla data del 30 novembre 1950 ai vincitori del concorso indetto con decreto n. 31195, in data 3 ottobre 1951 e n. 32472 in data 15 ottobre 1951;

Vista la dichiarazione scritta con la quale il dottor Birarelli Benvenuto di Giovanni rinuncia alla condotta medica di Castellaro di Serra San Quirico;

Ritenuto che in base alla graduatoria generale, alla indicazione preferenziale delle sedi, ha diritto alla nomina al posto della detta condotta medica il dottor Ippoliti Sauro;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dottor Ippoliti Sauro è assegnato quale titolare alla condotta medica di Castellaro di Serra San Quirico.

Il sindaco di Serra San Quirico è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Ancona, addì 30 settembre 1953

Il prefetto: SCARAMUCCI

(4896)

PREFETTURA DI RIETI

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Rieti

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto il proprio decreto n. 9951 San. del 10 aprile 1953, con cui veniva bandito il concorso pubblico per le condotte veterinarie vacanti nella provincia di Rieti alla data del 30 novembre 1952;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice e riconosciuto regolare il procedimento della Commissione stessa;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 1° marzo 1949, n. 55;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito relativa al concorso di cui alla premessa:

N.	Nome		Punti	
1.	Crescenzi Mario	punti	60,136	su 100
2.	Colasanti Nicola	»	60,003	»
3.	Sampaolesi Giuseppe	»	57,652	»
4.	D'Aquilio Mario	»	55,043	»
5.	Leonori Igino	»	54,862	»
6.	Francescangeli Giorgio	»	53,336	»
7.	Caporali Giorgio	»	53,158	»
8.	Micheli Felicino	»	51,474	»
9.	Magarini Costanzo	»	51,373	»
10.	Agamennone Vincenzo	»	50,682	»
11.	Spinelli Giampietro	»	50,171	»
12.	Misericordia Francesco	»	50,130	»
13.	Pacione Vincenzo	»	49,899	»
14.	Nucci Celestino	»	49,100	»
15.	Ciuffetti Amedeo	»	48,655	»
16.	Pierpaoli Vincenzo	»	48,231	»
17.	Danieli Angelo	»	48 —	»
18.	Massaroni Antonio	»	47,537	»
19.	Bacchilega Cecchino	»	47,453	»
20.	Sbarra Giovanni	»	47,428	»
21.	Basili Nazzareno	»	47,156	»
22.	Trombettoni Virgilio	»	46,826	»
23.	Guerrini Domenico	»	46,567	»
24.	Trona Umberto	»	46,415	»
25.	Mattoni Roberto	»	46,160	»
26.	Bruni Evasio	»	44,765	»
27.	Vico Giuseppe	punti	43,392	su 100
28.	Lanti Angelo	»	40,472	»
29.	Bolognesi Giovanni	»	39,426	»
30.	Bosio Mario	»	37,211	»
31.	Leoni Lelio	»	37 —	»
32.	Albanese Nicodemo	»	36,918	»
33.	Bontempi Pietropaolo	»	36,500	»
34.	Ducci Emidio	»	35,150	»
35.	Tarozzi Sergio	»	35 —	»

Rieti, addì 23 settembre 1953

Il prefetto: BELLISARIO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto il proprio decreto n. 9951 San. del 10 aprile 1953, con cui veniva bandito il concorso per titoli ed esami a quattro posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Rieti al 30 novembre 1952;

Visto il proprio decreto n. 28169 del 23 settembre 1953;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le preferenze espresse dai concorrenti;

Decreta:

I seguenti veterinari, candidati al concorso in premessa specificato, sono dichiarati vincitori del posto vacante nella condotta a fianco indicata:

Crescenzi dott. Mario: Leonessa;
Colasanti dott. Nicola: Poggio Mirteto;
Sampaolesi dott. Giuseppe: Posta;
D'Aquilio dott. Mario: Montopoli.

I suddetti vincitori dovranno assumere servizio entro il 15 ottobre 1953.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Rieti, addì 24 settembre 1953

Il prefetto: BELLISARIO

(4874)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Esito del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Bologna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 79/65729 Div. san. in data 28 maggio 1951, con il quale venne bandito il concorso pubblico per titoli e per esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Bologna, modificato con il successivo decreto n. 139/33356 Div. san. in data 22 giugno 1951;

Visti i verbali trasmessi a questo ufficio dalla Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 30 aprile 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 4 maggio 1952, nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione stessa;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 23 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso indicato in premessa, così come è stata formulata dalla Commissione giudicatrice:

N.	Nome		Punti	
1.	Maccolini Roberto	punti	173,225	su 200
2.	Suzzi Valli Enea	»	161,637	»
3.	Annunziata Tommaso	»	127,483	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 21 settembre 1953

Il prefetto: DE' SIMONE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 79/65729 Div. san. in data 28 maggio 1951, con il quale venne bandito il concorso pubblico per titoli e per esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Bologna, modificato con il successivo decreto n. 139/33356 Div. san. in data 22 giugno 1951;

Visto il proprio decreto 58/59704 di pari data, con il quale si approva la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso sopracitato, dalla quale risulta che il prof. Roberto Maccolini si è classificato al primo posto con punti 173,225 su 200;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24 e 25 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il prof. dott. Roberto Maccolini è nominato ufficiale sanitario del comune di Bologna.

La nomina è fatta in via di esperimento per un biennio.

Il prof. Maccolini dovrà assumere servizio entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 21 settembre 1953

Il prefetto: DE' SIMONE

(4871)

PREFETTURA DI CASERTA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Caserta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Visto il proprio decreto n. 27675 del 7 giugno 1951, con il quale veniva indetto il concorso per titoli ed esami ai posti di veterinario condotto vacanti in Comune e consorzi di Comuni della provincia;

Visto il verbale delle sedute della Commissione giudicatrice che venne nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 24 febbraio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1953;

Ritenuto regolare l'operato della Commissione;

Vista la graduatoria dei candidati risultati idonei;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei al concorso di cui in narrativa:

1. Paone Raffaele	punti	57,59	su 100
2. Delle Femmine Pietro	»	54,453	»
3. Di Lillo Giovanni	»	50,109	»
4. Cortese Domenico	»	48,406	»
5. Sabbatino Domenico	»	47,372	»
6. Licursi Mario	»	45,422	»
7. Fantilli Carlo	»	45,390	»
8. Amato Renato	»	45,121	»
9. Renzo Felice	»	45 —	»
10. Iannucci Mario	»	44,29	»
11. Viggiano Augusto	»	43,57	»
12. Negro Domenico	»	42,84	»
13. Binosi Ulisse	»	42,33	»
14. Izzo Enrico	»	40,834	»
15. Caruso Ennio	»	40,328	»
16. Lombardi Giuseppe	»	39,215	»
17. Tescione Domenico	»	38,422	»
18. Ambrosino Francesco	»	38,40	»
19. Bova Egildo	»	37,75	»
20. Latessa Michele	»	37,35	»
21. Bologna Luigi	»	35,50	»
22. Trione Eustachio	»	35 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per la durata di giorni otto, all'albo della Prefettura.

Caserta, addì 19 settembre 1953

Il prefetto: FESTA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Visto il proprio decreto n. 29102 di pari data, con il quale è approvata la graduatoria degli idonei al concorso per titoli ed esami ai posti di veterinario condotto di Comune e consorzi di Comuni della provincia;

Tenuto presente l'ordine di preferenza indicata da ciascun candidato nella segnalazione delle sedi prescelte nella domanda a suo tempo presentata per l'ammissione al concorso;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui sopra per la sede a fianco di ciascuno indicata:

Paone dott. Raffaele: Marcianise;

Delle Femmine dott. Pietro: consorzio Casaluce-Teverola-Parete e Cesa;

Di Lillo dott. Giovanni: consorzio Gallo-Letino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per la durata di giorni otto, all'albo della Prefettura.

Caserta, addì 19 settembre 1953

Il prefetto: FESTA

(4872)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.